



COMUNE DI PESCOLANCIANO

PROVINCIA DI ISERNIA

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006

Approvato con deliberazione di G.C. n. 76 del 3/10/2007

Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.92 del Dlgs. 163/2006

Art.1 – Oggetto

1. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di definire le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs. n.163/2006, "Codice dei Contratti Pubblici".

2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo fra i dipendenti dell'amministrazione comunale che svolgono una delle attività indicate all'art.92 del suddetto decreto.

Art.2 – Attività professionali e compensi

1. L'incentivo viene ripartito per ogni singolo lavoro pubblico comunque denominato, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento, tenendo in ogni caso conto delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere.

2. l'incentivo viene ripartito tra il personale incaricato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con rapporto annuale di lavoro continuativo disciplinato contrattualmente con professionisti esterni, e che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo .

3. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che al momento della liquidazione abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'amministrazione.

4. L'erogazione di tale incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico degli stessi.

5. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione dell'incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi;

6. Gli importi da corrispondere al personale interessato verranno imputati e liquidati direttamente sulla quota degli stanziamenti annuali per lavori pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art.92, comma 5 e dell'art.93, comma 7 del dlgs 163/2006; il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in

apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.

7. Per compiti affidati a professionisti esterni, le rispettive percentuali sono destinate a economie.

Art.3 – Polizze assicurative

1. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Art.4 – Compenso incentivante per opere o lavori pubblici

1. Il compenso incentivante è fissato nella misura del 2 (due) per cento dell'importo a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di ciascuna opera o lavoro, ed è ripartito fra il personale incaricato, a titolo di compenso incentivante, per lo svolgimento delle attività indicate all'art.92, comma 5, del decreto.

2. Il dirigente competente per ciascuna opera o lavoro pubblico di cui al comma 2 determina il gruppo di progettazione, individuando i tecnici cui affidare le attività elencate nell'art.92 del decreto.

3. L'individuazione dei tecnici cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento, e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

4. Il compenso incentivante è ripartito in funzione delle funzioni e prestazioni professionali svolte, secondo i criteri dell'allegato A.

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni professionali non svolte direttamente da soggetti dipendenti dell'Ente ovvero aventi un rapporto annuale di lavoro continuativo disciplinato contrattualmente con professionisti esterni, costituiscono economie di spesa come stabilito dall'art.92, comma 5, del dlgs n.163/2006.

6. Nell'ipotesi di perizie di variante e suppletive ex art.132, comma 1 del dlgs. n.163/2006, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere, e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui alla lett. e) del predetto articolo, i tecnici incaricati hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore lordo della perizia di variante e suppletiva.

Art.5 – Liquidazione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è effettuata dal responsabile del servizio competente in due fasi:

a) 50% dell'importo complessivo spettante al tecnico incaricato per le relative prestazioni effettuate, ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro;

b) 50% dell'importo complessivo spettante al tecnico incaricato per le relative prestazioni effettuate, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o effettuazione del collaudo.

Art.6 – Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

a) gli incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori o omissioni concernenti il progetto esecutivo ai sensi dell'art.132, comma 1 lett. e) del dlgs n.163/2006, fatto salvo per altro il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132 del decreto;

b) gli incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;

c) gli incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento, o che non svolgano i compiti loro assegnati con dovuta diligenza.

2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del responsabile del servizio.

3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1. del presente articolo, l'Ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Art.7 – Spese escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti i rilievi, i sondaggi, gli studi e le indagini di natura specialistica, i calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'ente.

ALLEGATO A :

Ripartizione dell'incentivo del 2% in funzione delle prestazioni professionali svolte :

a.1 Responsabile del procedimento :	14,00%
a.2. Responsabile del procedimento : - per progettazione e direzione lavori eseguita in tutto o in parte da professionisti esterni	30,00%
b.1. Progettazione preliminare	7,00%
b.2. Progettazione definitiva	19,00%
b.3. Progettazione esecutiva	11,00%
b.4. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	4,00%
c.1. Direzione dei lavori	26,00%
c.2. Misura e contabilità	5,00%
c.3. Assistenza ai lavori	4,00%
c.4. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	7,00%
d.1. Collaudo Amministrativo	3,00%